

L'allegato I della citata direttiva, così recita:

ALLEGATO I

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %	
(1)	(2)	(3)	
1. Arsenico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2	
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate	4	
	— fosfati e mangimi per gli animali provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	10	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2	
	— mangimi completi per pesci	4	
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4	
	— mangimi minerali	12	
	2. Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
		— foraggio verde	40
		— fosfati	30
— lieviti		5	
Mangimi completi		5	
Mangimi complementari, ad eccezione di:		10	
— mangimi minerali		30	
3. Fluoro	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150	
	— mangimi d'origine animale	500	
	— fosfati	2 000	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150	
	— mangimi completi per bovini, ovini, caprini:		
	— durante l'allattamento	30	
	— altri	50	
	— mangimi completi per suini	100	
	— mangimi completi per pollame	350	
	— mangimi completi per pulcini	250	
	Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2 000 (*)	
Altri mangimi complementari	125 (*)		
4. Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,1	
	— mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	0,1	
	— mangimi completi per cani e gatti	0,4	
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	0,2	
	— mangimi complementari per cani e gatti		

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %	
(1)	(2)	(3)	
5. Nitriti	Farine di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)	
	Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia, salvo uccelli e pesci ornamentali	15 (espresso in nitrito di sodio)	
6. Cadmio	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1	
	Materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia	2	
	Fosfati	10 (*)	
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: — mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti	1	
	Altri mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi per animali da compagnia	0,5	
	Mangimi minerali	5 (*)	
	Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini	0,5	
7. Aflatossina B ₁	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,05 0,02	
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: — animali da latte — vitelli, agnelli e capretti	0,05 0,005 0,01	
	Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02	
	Altri mangimi completi	0,01	
	Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per gli animali da latte, vitelli, agnelli e capretti)	0,05	
	Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,03	
	Altri mangimi complementari	0,005	
	8. Acido cianidrico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — semi di lino — pannelli di lino — prodotti di manioca e pannelli di mandorle	50 250 350 100
Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per pulcini		50 10	
9. Gossipolo libero		Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — pannelli di cotone	20 1 200
		Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per bovini, ovini e caprini — mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli — mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	20 500 100 60

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
10. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per bovini adulti	300 700
11. Essenza volatile di senape	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — panelli di colza	100 4 000 (espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	150 (espresso in isotiocianato di allile) 1 000 (espresso in isotiocianato di allile)
	— mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	500 (espresso in isotiocianato di allile)
12. Viniltioossazolidone (vinilossazolidintione)	Mangimi completi per pollame, ad eccezione di: — mangimi completi per pollame da produzione di uova	1 000 500
13. Segale cornuta (<i>Claviceps purpurea</i>)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1 000
14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:	Tutti i mangimi	3 000
a) <i>Lolium temulentum</i> L.,		1 000
b) <i>Lolium remotum</i> Schrank,		1 000
c) <i>Datura stramonium</i> L.		1 000
15. Rizinus — <i>Ricinus communis</i> L.	Tutti i mangimi	10 (espresso in gusci di ricino)
16. <i>Crotalaria</i> spp.	Tutti i mangimi	100
17. Aldrin	} isolatamente o assieme espressi in dieldrin	} Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi
18. Dieldrin		
19. Canfene clorurato (<i>toxafene</i>)	Tutti i mangimi	0,1
20. Clordano (somma degli isomeri <i>cis</i> e <i>trans</i> e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,02 0,05
21. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,05 0,5
22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — granturco — semi oleosi — alimenti completi per pesci	0,1 0,2 0,5 0,005
23. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,05
24. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloreposide, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,2

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
25. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,2
26. Esaclorocicloesano (HCH)		
26.1 Isomero alfa	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,02 0,2
26.2 Isomero beta	Mangimi composti, ad eccezione di: — mangimi per bestiame da latte	0,01 0,005
	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,1
26.3 Isomero gamma	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,2 2,0
27. Diossina (somma di PCDD e PCDF, espressi in equivalenti tossici internazionali)	Pastazzo di agrumi	500 pg I-TEQ/kg (limite superiore di rilevazione (?))
28. Albicocco — <i>Prunus armeniaca</i> L.		
29. Mandorlo amaro — <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke [= <i>Prunus amygdalus</i> Batsch var. amara (DC.) Focke]		
30. Frutti del faggio non decorticati — <i>Fagus silvatica</i> L.		
31. Camelina — <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz		
32. Mowrah, Bassia, Madhuca — <i>Madhuca longifolia</i> (L.) Machr. = <i>Bassia longifolia</i> L. = <i>Illipe alabrurum</i> Engl. <i>Madhuca indica melin</i> [= <i>Bassia latifolia</i> Roxb.] = <i>Illipe latifolia</i> (Roscb.) F. Mueller]		
33. Purgère — <i>Jatropha curcas</i> L.	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile
34. Croton — <i>Croton tiglium</i> L.		
35. Senape indiana — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>integrifolia</i> (West.) Thell.		
36. Senape di Sarepte — <i>Brassica uncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>uncea</i>		
37. Senape cinese — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. e Coss. ssp. <i>juncea varutea</i> Batalin		
38. Senape nera — <i>Brassica nigra</i> (L.) och		
39. Senape abissina (senape etiopica) <i>Brassica carinata</i> A. Braun		

— Il decreto del Ministro della sanità in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985, reca: «Prodotti di origine minerale e chimico industriali impiegati nell'alimentazione degli animali».

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 reca: «Attuazione delle direttive 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, reca:

«Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali».

— Il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, reca: «Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali».

— La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.»

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»